

Allegato alla Determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla persona e alla comunità n. 725 del 31.03.2022

Aggiornato con Determinazione n. 2022/0300/137

BANDO PUBBLICO (Rettificato) PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI DOMANDE

ANNO 2022 PER AFFITTI PAGATI ANNO 2021 (ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. 1/2016 art. 19)

DATA APERTURA BANDO 05/04/2022 DATA CHIUSURA BANDO 20/05/2022

1. Finalità

Il Fondo Nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che hanno pagato il canone di locazione di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari- ATER) al netto degli oneri accessori (spese condominiali, gas, luce, acqua, ecc.).

2. Beneficiari

Possono presentare domanda le sequenti tipologie di beneficiari:

- soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;
- soggetti attualmente fruitori dell'edilizia residenziale pubblica o di edilizia sovvenzionata (ATER), che nell'anno 2021 hanno sostenuto canoni di affitto per alloggi sul libero mercato.

Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che hanno occupato per l'anno 2021 un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche, come più avanti riportato.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti <u>non facenti parte dello stesso</u> <u>nucleo anagrafico</u> la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare ed il contributo è riconoscibile per la <u>quota di rispettiva titolarità</u> (spesa direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del richiedente).

La domanda può essere presentata da <u>uno solo dei soggetti contitolari</u> qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari e il contributo sarà riconosciuto per intero, fermo restando che la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

A. Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea o essere un loro familiare o, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere il <u>permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</u>, la carta di soggiorno o permesso di



soggiorno almeno annuale; le suddette categorie di cittadini devono risiedere nel Comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda ed essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi. Per i corregionali espatriati e rimpatriati di cui all'articolo 2, comma 1,

della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati" ossia i corregionali espatriati e rimpatriati, per i quali la stessa norma precisa che i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;

B. aver pagato per l'anno 2021 il canone a fronte di contratti di locazione di alloggi siti anche in altri comuni della Regione Friuli Venezia Giulia adibiti a propria residenza e prima casa;

essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo di un alloggio privato o pubblico non di lusso, non per quote di alloggio né avente finalità turistiche, adibito a prima casa e di residenza anagrafica, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, qualora non locati sulla base degli accordi territoriali, con contratto/i regolarmente registrato/i e per il/i quale/i è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca per alloggio/i ubicato/i nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che risulti essere quello di abitazione del richiedente (il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente L.R. 2000 n. 7); Inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 comma 1 della L. 431/98;
- contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 commi 3 e 5 della L. 431/98;
- contratti di natura transitoria in osservanza dell'art. 5 comma 1 della L. 431/98;
- C. non aver beneficiato di altri interventi pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, nonché non avere usufruito, in osservanza dell'art. 10 comma 2 della L. 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggio a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 22 dicembre 1986, n. 17 (Testo unico delle imposte sui redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo;
- D. non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari, anche per quote, di altri alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione di: alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate; delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione legale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o parte dell'unione civile. Il suddetto requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare, considerato ai fini ISEE. Ai fini della verifica di tale requisito i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, esclusi i rifugiati politici ed i titolari di protezione sussidiaria, devono produrre la documentazione di cui al successivo punto 4;
- E. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice



penale;

- F. appartenere ad una delle seguenti condizioni familiari con:
- a) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) non superiore a € 13.632,84 (importo elevato a € 16.359,41 per nuclei familiari monopersonali) e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 14% e con un valore ISE non superiore a €. 30.000,00;

oppure

b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) **non superiore a €. 20.000,00 (importo elevato a € 24.000,00 per nuclei familiari monopersonali)** e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 24% e con un valore ISE non superiore a €. 30.000,00.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare fragilità sociale o economica, di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento n. 066/Pres. del 15 aprile 2020, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il contributo teorico è aumentato fino ad un massimo del 25% (viene riconosciuto il 5% per singola situazione). Ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti si considerano le seguenti situazioni:

- I. **anziani**, persone che hanno compiuto sessantacinque anni di età;
- II. **giovani**, persona singola o coppia che non ha/hanno compiuto i trentacinque anni di età:
- III. **soggetto singolo con minori**, intendendosi quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- IV. **disabili,** intendendosi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- V. **famiglie monoreddito**, intendendosi quelle composte da più persone il cui indicatore ISE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- VI. **famiglie numerose**, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- VII. **famiglie con anziani o disabili a carico**, intendendosi quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
- VIII. **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto,** di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile

Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" e "famiglia" si intendono quelli definiti ai fini ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.

- G. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.
- H. essere maggiorenne.



4. Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente la copia di un proprio documento d'identità in corso di validità e per <u>avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità</u> è necessario allegare fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente commissione, di cui all'art.3 L. 05/02/1992 n. 104, priva di indicazioni sanitarie.

Il richiedente straniero con titolo di soggiorno scaduto dovrà allegare copia della richiesta di rinnovo; in questo caso le domande saranno accolte e valutate con riserva, fermo restando l'obbligo di comprovare l'ottenimento del rinnovo, pena l'esclusione dal beneficio;

In via collaborativa, si richiede di allegare l'attestazione <u>ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013</u> riguardante la situazione economica del nucleo familiare o, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del sopra citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione <u>Sostitutiva Unica</u>, e la copia del/i contratto/i di locazione per il/i quale/i viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale.

Ai fini della verifica del requisito di cui al precedente punto 3, lett "D.", i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono presentare, con riferimento al Paese d'origine ed al Paese di provenienza di ciascun componente del nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del DPR 445/2000 e dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 394, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all'estero e corredata da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale ovvero - nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dalla autorità locale devono presentare certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese dell'interessato. Sono esclusi dal presente obbligo i richiedenti stranieri riconosciuti rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria, apolidi. Tuttavia, nelle more della revisione del Regolamento regionale 66/2020 (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 523 del 14.04.2022), si precisa che anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea privi della documentazione di cui al presente comma, saranno comunque ammessi con riserva in relazione alla quantificazione del fabbisogno 2022 per i contributi a sostegno delle locazioni.

5. Entità e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione - al netto degli oneri accessori – sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti criteri stabiliti dal Reg. Reg.le del 15 aprile 2020 n. 066/Pres:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €. € 13.632,84 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.110,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 20% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 14%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a €.3.110,00); per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato pagato e rimasto effettivamente a carico del richiedente il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente



Comune di Pordenone

(ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €. 20.000,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.330,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 30% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è

stabilita al 24%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a € 2.330,00) per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato pagato ed effettivamente rimasto a carico il canone di locazione;

Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) del presente articolo, ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare fragilità sociale o economica, di cui all'articolo 5, comma 1, del Reg. n. 066/Pres del 15 aprile 2020, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% come previsto al punto G) dell'art. 3 (sempre e comunque nel limite del contributo teorico annuo di \in 3.110,00 per la fascia A e di \in 2.330,00 per la fascia B).

Gli interventi verranno valutati solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti per l'anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetti a cedolare secca) relativi ad alloggi nei quali il richiedente risultava risiedere ed essere adibiti a prima casa, con destinazione d'uso residenziale, non di lusso, non di edilizia sovvenzionata e non inclusi nelle categorie catastali A1, A8 e A9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998. Inoltre dovranno avere le sequenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 comma 1 della L. 431/98;
- contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 commi 3 e 5 della L. 431/98;
- contratti di natura transitoria in osservanza dell'art. 5 comma 1 della L. 431/98;

Il contributo teorico inferiore ad € 30.00 non sarà riconosciuto.

L'Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta a mezzo di raccomandata r.r. ai non ammessi al beneficio, con indicazione della motivazione.

Agli ammessi, verrà inviata una comunicazione tramite email di conferma di accoglimento dell'istanza e ammissione al contributo.

Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento nel caso di ISEE a zero, sempre e comunque nel limite del contributo teorico annuo di \in 3.110,00 (fascia A) o \in 2.330,00 (fascia B); nel caso in cui il canone corrisposto nell'anno sia di importo superiore al valore ISEE il contributo sarà riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo e comunque nel limite del contributo teorico di cui sopra.

6. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo va presentata dal titolare del contratto di locazione dell'unità immobiliare a partire dal 05.04.2022 e fino al 10.05.2022 e va inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando lo spid (www.spid.gov.it) attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica a ciò deputata, alla quale è possibile accedere dal sito istituzionale del Comune.

Saranno prese in esame solo le domande, debitamente compilate, pervenute al Comune entro la data di chiusura del bando. <u>Inoltre qualora lo stesso richiedente presenti la medesima domanda due o più volte, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima richiesta in termini di data e ora di presentazione</u>



7. Modalità di concessione dei contributi

L'assegnazione e l'entità del contributo sono subordinati alla valutazione Regionale che controllerà la sussistenza dei requisiti previsti dei beneficiari inseriti negli elenchi predisposti dal Comune di Pordenone. Nel caso in cui i trasferimenti regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto la quota spettante verrà erogata sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l'incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto.

Si precisa che nel caso di decesso dell'intestatario della domanda, qualora lo stesso sia intervenuto prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata; qualora il decesso sia intervenuto successivamente all'approvazione della graduatoria provvisoria, il contributo sarà erogato agli eredi conviventi al momento di presentazione della domanda.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" emanato con Decreto del Presidente della Regionale Friuli Giulia n. 066/Pres. del 15 aprile 2020 nonché alle diverse normative in materia.

9. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni presentate.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' -dott.ssa Rossella Di Marzo-Firmato digitalmente